|  |  |
| --- | --- |
| OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE | Stipula di una “Polizza sanitaria a favore dei dipendenti con qualifica non dirigenziale della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti” |
| **LUOGO DELLA PRESTAZIONE** | Presso l’operatore economico |
| **DATA DETERMINA DEL CDA** | Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/05/2018 |
| **COMMITTENTE** | Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti |
| **IMPORTO MASSIMO STIMATO** | € 672.000,00 (euro *seicentosettantaduemila*/00), oneri fiscali ed eventuali altri contributi obbligatori inclusi |
| **DURATA DEL CONTRATTO** | mesi 36 (trentasei) decorrenti dalle ore 24,00 del 01/01/2019 alle ore 24,00 del 31/12/2021, con l’opzione di cui all’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. |
| **TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA** | Procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. |
| **CIG** | 7524908685 |
| **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE** | Assenza motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e presenza requisiti di cui all’art. 83 del medesimo decreto |
| **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE** | Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: PE=30 - PT=70 |
| **SUDDIVISIONE IN LOTTI** | La presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto riguarda attività tra loro connesse e inscindibili per il raggiungimento dell'obiettivo principale di garantire l'assistenza sanitaria dei dipendenti con qualifica non dirigenziale della CNPADC e, pertanto, non articolabili in singoli lotti. |
| **ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO** | Capitolato e condizioni di polizza e offerta dell’operatore economico |
| **DEROGHE AL BANDO TIPO** | In conformità alla giurisprudenza maturata sul punto, potrà essere applicato l’istituto del soccorso istruttorio nei casi di: omessa dichiarazione della terna o indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre. L’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio in siffatte ipotesi trova fondamento nel disposto di cui all’art. 83 comma 9 del D.lgs.n. 50/2016 s.m.i. e dunque nella circostanza che tali carenze pur essendo relative a un elemento essenziale ai fini della partecipazione alla gara, esse non incidono né sull’offerta economica né sull’offerta tecnica e sono come tali, pertanto, suscettibili di emendamento.  In conformità alla giurisprudenza maturata sul punto, in caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo ANAC, nei termini stabiliti con il soccorso istruttorio, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. Alla luce del disposto dell’art. 83 comma 9 del D.lgs.n. 50/2016 s.m.i. e del principio di massima partecipazione è consentita la regolarizzazione della mancanza di elementi essenziali quali quello in esame purché gli stessi non concernano le offerte tecnica ed economica. |
| **RESPONSABILE PROCEDIMENTO** | Dott.ssa Rossella Giacchi |
| **DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA’** | Dott.ssa Rossella Giacchi |